CAMERA DEI DEPUTATI N. 2772

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GRIPPO

Abolizione dell'obbligo di iscrizione all'INAIL per gli imprenditori artigiani

Presentata l'11 giugno 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'artigiano, così come indicato dalla legge-quadro sull'artigianato, deve esser considerato imprenditore a tutti gli effetti qualora ricorrano i requisiti prescritti dalla legge, quasi alla stessa stregua degli imprenditori degli altri settori commerciali o industriali. È quindi errata ogni equiparazione dell'imprenditore artigiano con i propri dipendenti. Ciò avviene con l'attuale normativa in materia di iscrizione obbligatoria all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) degli imprenditori artigiani. Per l'artigiano dovrebbe valere, invece, una mera facoltà di iscrizione all'INAIL, potendo egli optare per una polizza assicurativa che garantisca, almeno, le identiche prestazioni fornite dall'INAIL.

A sostegno di questa tesi si evidenzia come attualmente il ricorso alle prestazioni erogate dall'INAIL da parte degli artigiani imprenditori sia molto limitato, per il motivo che questi sono indotti a limitare l'assenza dal lavoro per ovvie ragioni di diretta responsabilità nella conduzione dell'attività economica. Si consideri, inoltre, la modesta erogazione monetaria da parte dell'INAIL, limitata a trentamila lire per ogni giorno di impedimento dal lavoro, con esclusione del primo giorno più altri tre di assenza. Valutando in dieci giorni la media dei periodi denunciati in caso di infortunio, il rimborso è pari a circa 180 mila lire, con un rapporto costi-benefici insufficiente per la categoria. A ciò si aggiunga l'obbligo di eseguire una serie di formalità per l'iscrizione piuttosto

complesse. Ma, mentre per le medie e grandi imprese a tali incombenze sopperiscono alcuni specifici uffici, nelle micro-imprese i relativi adempimenti ricadono sul titolare che deve quindi sottrarre tempo al proprio lavoro o, nel caso in cui incarichi un professionista, risorse al proprio reddito.

Quanto si propone con la presente proposta di legge comporta che l'imprenditore artigiano può non iscriversi all'INAIL, obbligandolo, in tal caso, a stipulare una polizza assicurativa con una impresa assicuratrice che garantisca prestazioni pari, almeno, a quelle erogate dall'Istituto stesso.

Si tratta quindi di una iniziativa legislativa che, a parità di costi per l'imprenditore artigiano, vuole migliorare la tutela reddituale in caso di infortunio, oltre a semplificare i rapporti tra lo Stato e lo stesso comparto artigiano.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*) gli imprenditori artigiani, su loro richiesta ».

2. L'imprenditore artigiano di cui alla lettera 3-*bis*) del primo comma dell'articolo 127 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, introdotta dal comma 1 del presente articolo, che non intenda iscriversi all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) deve stipulare con un'impresa assicuratrice un contratto di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, che garantisca prestazioni non inferiori a quelle che sarebbero erogate dall'INAIL, ove iscritto.